



CITTA' DI VALLEFOGLIA PROVINCIA DI PESARO E URBINO

Regolamento per l'applicazione della definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale

Approvato con con delibera C. C. n. 3 del 31.01.2017

INDICE

- Art. 1 – Oggetto e finalità del regolamento
- Art. 2 – Oggetto della definizione agevolata
- Art. 3 – Istanza di adesione alla definizione agevolata
- Art. 4 – Pagamento delle somme agevolate
- Art. 5 - Definizione agevolata per debiti parzialmente pagati
- Art. 6 – Definizione agevolata per debiti oggetto di procedure concorsuale
- Art. 7 – Sospensione e revoca
- Art. 8 – Pubblicità, informazioni e rapporti con il cittadino
- Art. 9 – Adempimenti in capo all’agente della riscossione
- Art. 10 – Decorrenza e validità

Art. 1 - Oggetto e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina per l'applicazione della definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale di pagamento ai sensi del T.U. delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al R.D. 14 aprile 1910 n. 639, notificati, negli anni dal 2000 al 2016, dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione di cui all'art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
2. La definizione agevolata di cui al comma precedente determina l'estinzione dei debiti di natura patrimoniale e tributaria nonché la mancata applicazione delle sanzioni.

Art. 2 - Oggetto della definizione agevolata

1. Relativamente alle entrate comunali di cui all'articolo 1 non riscosse a seguito della notifica delle ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, negli anni dal 2000 al 2016, i debitori possono estinguere il debito, senza corrispondere le sanzioni, versando:
 - a) le somme ingiunte a titolo di capitale ed interessi;
 - b) le spese relative alla riscossione coattiva, riferibili agli importi di cui alla precedente lettera a);
 - c) le spese relative alla notifica dell'ingiunzione di pagamento;
 - d) le spese relative alle eventuali procedure cautelari o esecutive sostenute.

Art. 3 – Istanza di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione agevolata il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di avvalersene, presentando apposita istanza entro il 31 marzo 2017, in conformità alla modulistica pubblicata sia sul sito internet istituzionale dell'Ente che sul sito internet dello stesso agente della riscossione.
2. Nell'istanza il debitore dovrà indicare:
 - Il numero delle rate con il quale intende provvedere al pagamento,
 - Eventuali pendenze di giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi.
3. Entro il 31 maggio l'agente della riscossione trasmette al debitore la comunicazione nella quale sono indicati l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse.

Art. 4 - Pagamento delle somme agevolate

1. Il pagamento delle somme dovute, oggetto di definizione agevolata, può essere dilazionato, secondo piani rateali che di norma rispettino i seguenti limiti e condizioni:
 - la rata minima non può essere inferiore ad euro 50,00;
 - rate mensili per la durata massima di 12 mesi;
 - la scadenza della prima rata è fissata al 31 luglio 2017;
 - la scadenza dell'ultima rata non può in ogni caso superare la data del 30 settembre 2018.

Art. 5 – Definizione agevolata per debiti parzialmente pagati

1. La definizione agevolata è applicabile anche ai debiti pagati parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dall'agente della riscossione.
2. Restano comunque definitivamente acquisite e non rimborsabili le somme a qualsiasi titolo versate.
3. La richiesta di definizione agevolata revoca automaticamente l'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata dall'agente della riscossione.

Art. 6 – Definizione agevolata per debiti oggetto di procedure concorsuali

1. Alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui all'art. 1, che sono oggetto di procedura concorsuale, nonché di tutte le procedure di composizione negoziata della crisi d'impresa previste dal R.D. 267/1942, si applica la disciplina dei crediti prededucibili di cui agli articoli 111 e 111- bis del citato decreto.

Art. 7 – Sospensione e revoca

1. La presentazione dell'istanza sospende i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di definizione agevolata.
2. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tal caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto e non determinano l'estinzione del debito, di cui l'agente della riscossione prosegue l'attività di recupero.

Art. 8 – Pubblicità, informazione e rapporti con il cittadino

1. Il presente regolamento è pubblicato sul sito internet istituzionale dell'ente.
2. I rapporti con i cittadini devono essere informati a criterio di collaborazione, semplificazione, trasparenza, pubblicità e buona fede.

Art. 9 – Adempimenti in capo all'agente della riscossione

1. L'agente della riscossione agisce per le finalità di cui agli articoli del presente regolamento.
2. L'agente della riscossione fornisce ai debitori che ne facciano richiesta, i dati necessari ad individuare le situazioni debitorie oggetto di definizione presso i propri sportelli.
3. A seguito del pagamento delle somme dovute ai sensi dell'art. 1, l'agente della riscossione è automaticamente scaricato dell'importo residuo.
4. Al fine di consentire all'ente di eliminare dalle proprie scritture contabili i crediti corrispondenti alle quote scaricate, l'agente della riscossione trasmette l'elenco dei debitori che hanno esercitato la facoltà di definizione agevolata.

Art. 10 - Decorrenza e validità

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione.

